



MARATONA DEL DIRITTO

Centro Studi Bancari, Vezia

Data: 18 novembre 2017

Ambito: CPC

ULTIME NOVITA' GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CPC

Relatore: Prof. Dr, LL.M. Francesco Trezzini

TF 4A_33/2017 del 20.10.2017 consid. 4

Se il termine di 12 mesi (eventualmente sospeso) è trascorso infruttuoso, la conseguenza non è la perenzione della procedura, con relativo decreto di stralcio, anche qualora le parti avessero convenuto tale sanzione. Questa sanzione non è infatti contemplata da alcuna norma del CPC e pertanto, in assenza di un esplicito ritiro dell'istanza di conciliazione, l'autorità di conciliazione avrebbe dovuto accertare se le parti erano giunte o meno ad un'intesa e procedere di conseguenza (secondo gli art. 208 seg.), rilasciando se del caso l'autorizzazione ad agire.

Per quanto riguarda gli aspetti temporali legati all'udienza di conciliazione, essi sono affrontati dall'art. 203 sotto due punti di vista: dapprima l'obbligo di citare l'udienza fissando una data che si situi entro due mesi dal ricevimento dell'istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti; in secondo luogo l'obbligo di concludere la procedura entro dodici mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza. All'interno di questa fascia temporale di 10 mesi (al minimo) l'autorità di conciliazione può tenere più udienze, con l'accordo delle parti.

Il termine di **due mesi** ha natura ordinatoria e non perentoria, tanto che il mancato rispetto non inficia la validità dell'udienza. Piuttosto, il conciliatore potrebbe così esporsi ad un reclamo per denegata giustizia secondo l'art. 319 lit. c).

In merito invece al perimetro temporale di **dodici mesi**, anch'esso di natura ordinatoria, la sua funzione non è limitata ad ospitare le diverse udienze di conciliazione, ma potrebbe anche fungere da contenitore temporale per una sospensione della procedura di conciliazione, sempre in accordo con le parti, allo scopo di permettere alle stesse di negoziare a titolo privato, o in attesa dell'esito di un altro procedimento, oppure perché le parti hanno iniziato una mediazione, ecc.. Se le parti giungono privatamente ad un accordo possono chiederne l'omologazione da parte dell'autorità di conciliazione, in applicazione dell'art. 208.



Ciò non significa che una sospensione di durata maggiore, in applicazione della regola generale (art. 126), sia da escludere, ma la stessa dovrà essere disposta con riserbo, da parte dell'autorità di conciliazione.

TF 5A_220/2017 del 19.10.2017 consid. 3.6/3.7

Se dinanzi all'autorità di conciliazione è conclusa una transazione con riserva di revoca entro il termine di 10 giorni e, una volta trascorso, il conciliatore emette il decreto di stralcio dando atto che nessuna delle parti ne ha fatto uso, quella transazione, unitamente al decreto di stralcio, valgono quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Di conseguenza, in caso di escussione della parte inadempiente, essa non può validamente contestare il perfezionamento della transazione nella procedura di reclamo contro la comminatoria di fallimento, perché l'unico strumento d'impugnativa per eccepire il suo dissenso sarebbe stata la revisione secondo l'art. 328 cpv. 1 lit. c).

L'avvenuta conciliazione (art. 208 CPC), ossia l'intesa tra le parti, si attua in un triplice scenario: quando il convenuto ammette le pretese dell'istante (acquiescenza), quando l'istante rinuncia incondizionatamente a inoltrare la causa litigiosa (desistenza), oppure quando le parti si fanno reciproche concessioni e giungono, con il concorso dell'autorità di conciliazione, a una transazione (cpv. 1).

La pratica dimostra che la figura della **transazione** rappresenta la maggior parte delle conciliazioni riuscite. Si tratta di un accordo bilaterale raggiunto dalle parti in seno ad una procedura di conciliazione, con cui esse mettono fine, con delle concessioni reciproche, al litigio pendente e dedotto in quella procedura, di cui ne rappresenta la definizione avente il medesimo effetto di una decisione giudiziaria. Il compito dell'autorità di conciliazione non si limita a facilitare attivamente quell'accordo, stimolando la propensione transattiva delle parti, ma deve anche accertare che l'intesa sia il prodotto di una volontà reciproca e concordante delle parti, priva di vizi¹, e che riguardi un tema che si presta alla conciliazione.

La transazione non dev'essere obbligatoriamente perfezionata già all'udienza di conciliazione. È infatti perfettamente ammissibile lo scenario in cui il conciliatore formula e verbalizza una **proposta conciliativa**, assegnando alle parti un termine adeguato per aderire o meno. Allo stesso modo è ammissibile anche lo schema in cui la transazione è soggetta al **diritto di revoca** da esercitare entro un certo lasso di tempo.

¹ BK ZPO-ALVAREZ/PETER, Art. 208 N 3/4, Komm ZPO-HONEGGER, Art. 208 N 9-16; CPC-BOHNET, Art. 209 N 8-12



DTF 5A_524/2017 del 9.10.2017

Nell'ambito della procedura di divorzio che oppone A (marito) a B (moglie), dalla cui unione è nato il figlio C (maggiorrenne agli studi), il tribunale d'appello ha condannato d'ufficio A a versare a C: un contributo di mantenimento di fr. 2'000.- mensili.

A ricorre al Tribunale federale, rimproverando il tribunale cantonale di averlo condannato ad una prestazione contributiva che non è mai stata chiesta dal figlio maggiorrenne, violando così il principio dispositivo secondo l'art. 58 CPC.

Il contributo di mantenimento per un **figlio minorenn**e sottostà alla massima ufficiale, anche se la procedura è quella delle misure di tutela dell'unione coniugale. Di conseguenza, il giudice non è vincolato dalle domande dei genitori.

Questa massima non si applica invece al tema alimentare in favore del **coniuge**, che sottostà invece a principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). La stessa soluzione vale alle richieste di mantenimento presentate dal **figlio maggiorrenne**, perché nei suoi confronti non si giustifica alcuna protezione accresciuta.

Se la maggiore età del figlio sopraggiunge durante la procedura matrimoniale, la facoltà del genitore che detiene l'autorità parentale di agire in suo nome e al suo posto ("Prozessstandschaft") perdura, a condizione che il figlio ormai divenuto maggiorrenne sia d'accordo. In tal caso, egli non diviene parte alla procedura e pertanto deve beneficiare, così come il figlio minorenn, di una tutela procedurale accresciuta, grazie all'applicazione della massima ufficiale.

DTF 4A_155/2017 del 12.10.2017

In presenza di un litigio sull'**interpretazione di un contratto**, il giudice procede in primo luogo a ricercare la reale e comune intenzione delle parti, se del caso anche empiricamente in base a degli indizi, senza fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte che hanno potuto usare, per errore o a scopi di simulazione (art. 18 CO).

Costituiscono degli **indizi** in questo senso non soltanto il tenore delle dichiarazioni di volontà (scritte o orali), ma anche il contesto generale, ossia tutte le circostanze che permettono di scoprire la volontà delle parti, siano esse anteriori alla conclusione del contratto, dei progetti di contratto, della corrispondenza scambiata o ancora l'attitudine delle parti dopo la conclusione del contratto.

Di principio, la **prova diretta** riguarda la fattispecie medesima da provare. Per contro, la **prova indiretta** rappresenta la prova di un'altra fattispecie, e perciò è soltanto grazie ad un percorso intellettuale fondato sull'esperienza generale della vita che può fornire la prova di quella dedotta a



giudizio.

L'indizio può assumere **entrambe le forme: diretta e indiretta** e costituisce un elemento del libero apprezzamento codificato all'art. 157. Detto altrimenti, per giurisprudenza l'indizio (e la presunzione di fatto, che ne è un'espressione) ha una **duplice natura**: può essere una prova indiretta, ma può anch'essere una prova diretta, semplicemente con un potenziale di convincimento più contenuto rispetto ad una risultanza probatoria di per sé decisiva per raggiungere la gradazione probatoria richiesta.

DTF 138 III 59 consid. 2.1; 132 III 737 consid. 3.4.2; TF 4A 127/2017 del 25.10.2017

La **disdetta ordinaria del contratto di locazione** non ha bisogno di motivazione per essere valida, ma se è richiesto dall'altra parte dev'essere motivata (art. 271 cpv. 2 CO). Una motivazione carente o difettosa non conduce automaticamente alla conclusione che la disdetta è contraria alla buona fede, ma può rappresentare un **indizio** che quella disdetta non è sorretta da alcun interesse degno di protezione. In particolare, quando il locatore si limita ad affermare il motivo di disdetta, senza provarlo, tanto che la sua vera ragione non è accertabile, occorre senz'altro riconoscere la sua contrarietà alla buona fede.

DTF 4A 261/2017 del 30.10.2017

Il **danno totale** preteso dall'attore, che costituisce il presupposto della sua pretesa, è stato allegato in petizione a titolo meramente generale, mentre è stato adeguatamente contestato dalla parte convenuta. Poco importa che si sia limitata a contestare il proprio obbligo risarcitorio adducendo la propria ignoranza al riguardo. Di conseguenza, incombeva all'attrice l'onere di **specificare** le sue allegazioni generiche iniziali scomponendole e dimostrando i precetti dai quali risultava un danno totale.

Non è sufficiente, a questo fine, argomentare in replica che la perizia privata allegata a quello scritto, e la stessa parte convenuta, avrebbero (a suo dire) confermato l'esistenza di un danno totale. E' vero che in replica l'attore ha argomentato che la merce "secondo l'accertamento del perito non era più commerciabile, vendibile e commestibile", ma alla luce della contestazione del convenuto avrebbe dovuto dettagliare per quali motivi il danneggiamento solo parziale della merce escludeva la commerciabilità dell'intero carico, assurgendo pertanto ad un danno totale dal punto di vista economico. Il semplice rinvio alla perizia non è sufficiente, ai fini di quest'onere di specificazione, poco importa che si tratti di una perizia di parte o meno.

L'attore ha obiettato di avere completato la sua allegazione in modo dettagliato e ammissibile in occasione delle **prime arringhe**, ossia che in presenza di un danneggiamento parziale nella forma



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

prodottasi in quel caso concreto (danneggiamento di parte della frutta trasportata) la commerciabilità dell'intera partita era esclusa in applicazione della legislazione europea sulle derrate alimentari. Quest'allegazione è stata proposta successivamente al doppio scambio di scritti (petizione e replica), ossia alle prime arringhe, ciò che appare **tardivo**, perché la specificazione in questione non è contenuta né in petizione né in replica. Di conseguenza, le argomentazioni presentate dall'attore in occasione delle prime arringhe, non rappresentano la mera precisazione di un'allegazione già adottata ritualmente negli scritti introduttivi. In queste circostanze ne consegue che non vanno ammessi dei mezzi di prova riferiti alle allegazioni di parte attrice.